

ESENTE DIR. IT. ... - ESENTE REGISTRAZIONE



20222/11

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sanzioni  
amm.ve *CS*

SECONDA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 30031/2006

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. *20222*

- Dott. GIOVANNI SETTIMI - Presidente -
- Dott. IPPOLISTO PARZIALE - Consigliere -
- Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Rel. Consigliere -
- Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -
- Dott. ALBERTO GIUSTI - Consigliere -

Rep.

Ud. 02/02/2011

CC

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 30031-2006 proposto da:

PREFETTURA DI TRIESTE in persona del Prefetto pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

- *ricorrente* -

**contro**

- *intimate* -

avverso la sentenza n. 939/2005 del GIUDICE DI PACE di TRIESTE del 20.7.05, depositata il 28/07/2005; udita la relazione della causa svolta nella camera di

*M*

consiglio del 02/02/2011 dal Consigliere Relatore

Dott. PASQUALE D'ASCOLA.

E' presente il Procuratore Generale in persona del

Dott. MAURIZIO VELARDI, che nulla osserva.

MA

Fatto e diritto

Il giudice di pace di Trieste con sentenza 28 luglio 2005 respingeva opposizione proposta da \_\_\_\_\_, proprietaria del veicolo e \_\_\_\_\_, conducente, avverso il verbale di contestazione della Guardia di Finanza di Trieste emesso in relazione all'infrazione agli artt. 41 comma 11 e 146 comma 3 Cds accertata il 22 febbraio 2005

Il giudicante tuttavia riduceva la sanzione amministrativa applicata: trattandosi del superamento, nonostante il divieto con segnale rosso, di due postazioni semaforiche poste lungo la medesima via, in due diverse intersezioni, il giudice di pace riteneva operante la continuazione, ex art. 81 c.p.; applicava pertanto la sanzione pecuniaria minima edittale, aumentata di 20 euro per la continuazione.

Avverso questa sentenza il Prefetto di Trieste, nei confronti del quale si era svolto il giudizio di primo grado, ha proposto ricorso per cassazione, con unico motivo, notificato alle due opposenti, che sono rimaste intimite.

La causa è stata trattata con rito camerale.

Il procuratore generale ha concluso per la manifesta fondatezza del ricorso.

Questa Corte, all'udienza camerale del 15 ottobre 2009, ha disposto rinnovo della notificazione, che è stata eseguita il 3 febbraio 2010 e si è perfezionata per compiuta giacenza dell'atto notificato.



L'amministrazione ricorrente era legittimata a proporre l'impugnazione (*ratione temporis* costituita dal ricorso immediato per cassazione), in quanto parte del giudizio di primo grado.

Il ricorso lamenta fondatamente violazione dell'art. 81 c.p. e dell'art. 8 della legge 689/81.

Più volte la Corte di Cassazione ha affermato - e qui intende ribadire - che in tema di sanzioni amministrative, la norma di cui all'art. 8 della legge n. 689 del 1981, nel prevedere l'applicabilità dell'istituto del cosiddetto "cumulo giuridico" tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate - per le sole ipotesi, cioè, di violazioni plurime, ma commesse con un'unica azione od omissione -, non è legittimamente invocabile con riferimento alla diversa ipotesi di concorso materiale - di concorso, cioè, tra violazioni commesse **con più azioni** od omissioni.

Non è neppure applicabile a tale ultima ipotesi, in via analogica, la normativa dettata dall'art. 81 del cod. pen. in tema di continuazione tra reati, sia perché il citato art. 8 della legge 689/81 prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza (con conseguente evidenza dell'intento del legislatore di non estendere la disciplina del cumulo giuridico agli altri illeciti amministrativi), sia perché la differenza morfologica tra illecito penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di

favore previste in materia penale vengano "tout court" estese alla materia degli illeciti amministrativi (Cass. 12974/08; 12844/08).

Discende da quanto esposto l'accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata va cassata con rinvio, poiché il giudice di pace, che ha inteso determinare la sanzione esercitando i propri poteri (S.U. 25304/10), dovrà provvedere a nuova determinazione e liquidare anche le spese di questo grado di giudizio.

PQM

**La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.**

Rinvia la causa, anche per le spese, ad altro giudice di pace di Trieste.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della seconda sezione civile tenuta il 2 febbraio 2011 e riconvocata il 21 settembre 2011

Il Consigliere est.

Il Presidente

dr.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi ..... 3.01.2011 .....